

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2692 del 12/06/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA LATTERIA SOCIALE SAN GIORGIO SOC. COOP. AGR. DI CASINA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2774 del 11/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dodici GIUGNO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.6570/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"LATTERIA SOCIALE SAN GIORGIO Soc. Coop. Agr."** - Casina.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"LATTERIA SOCIALE SAN GIORGIO Soc. Coop. Agr."** avente sede legale in Comune di **Casina – Fraz. Cortogno Centro n.20 – Loc. Cortogno** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività lavorazione e trasformazione latte ubicato in Comune di **Casina – Fraz. Cortogno Centro n.20 – Loc. Cortogno** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti ARPAE con PG/27523 del 20/02/2020;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito il nulla osta del Comune di Casina, in data 1/04/2020 al PG/49082, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui industriali in pubblica fognatura. Tale atto è stato redatto sulla base del parere di IRETI Spa prot. RT010314-2020-P del 28/02/2020, ivi richiamato, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Richiamate altresì le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del D.L.19 marzo 2020 n.18 convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"LATTERIA SOCIALE SAN GIORGIO Soc. Coop. Agr."** ubicato nel Comune di **Casina – Fraz. Cortogno Centro n.20 – Loc. Cortogno**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06-
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n.prot.62629/404/2012 del 11/12/2012 rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia.

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

- Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"LATTERIA SOCIALE SAN GIORGIO Soc. Coop. Agr."** è autorizzata ad effettuare le seguenti modifiche non sostanziale ovvero:

- la sostituzione dell'attuale caldaia ad olio combustibile BTZ con una nuova caldaia da 775 Kw alimentata a gasolio, da ritenersi scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06, la cui emissione E1 non subirà alcuna variazione quali-quantitativa;
- l'installazione di una nuova caldaia alimentata a gas metano da 34,8 Kw nel magazzino stagionatura ,da ritenersi scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06, la cui emissione sarà identificata come E5;
- l'installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza da 88 Kw a gasolio, da ritenersi scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06, la cui emissione sarà identificata come E7;
- vengono indicati anche lo sfiato E4 della pressione residua dopo che il vapore ha attraversato i doppi fondi e lo sfiato E6 della cisterna del gasolio;

La Ditta è altresì autorizzata a svolgere l'attività di lavorazione e trasformazione latte nell'impianto ubicato in Comune di **Casina – Fraz. Cortogno Centro n.20 – Loc. Cortogno**, Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CALDAIA A GASOLIO PRODUZIONE VAPORE (775 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E2	VENTOLE RICAMBIO ARIA MAGAZZINO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs. 152/06.					
E3	BRUCIATORE CALDAIA A METANO MAGAZZINO 1 DA 28 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E4	SFIATO VAPORE	Per tale emissione l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152, in quanto trattasi di aria non contaminata da inquinanti provenienti dal ciclo produttivo.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E5	BRUCIATORE CALDAIA A METANO MAGAZZINO 2 DA 34,8 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E6	SFIATO CISTERNA GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E7	GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO DA 88 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					

1) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PGRE/27523 del 20/02/2020.

2) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni** dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06.

La ditta presso lo stabilimento produttivo sito in località Cortogno a Casina, svolge l'attività di trasformazione e lavorazione di latte vaccino, per la produzione di Parmigiano Reggiano e derivati, destinato alla vendita sia al dettaglio che alla grande distribuzione.

Oggetto del presente allegato il rinnovo dell'autorizzazione per un unico punto di scarico S1 con recapito in pubblica fognatura, in cui confluiscono le acque reflue industriali provenienti da:

- Operazioni di lavaggio degli impianti e della cisterna dell'autoveicolo adibito al trasporto del latte;
- Lavaggio locali;
- Scarico ciclo di rigenerazione addolcitore ed impianto termico per la produzione del vapore;

L'allontanamento delle acque di scarico avviene attraverso un'unica rete di raccolta, a cui confluiscono tutti gli scarichi delle acque nere, che comprendono sia i domestici provenienti dai servizi igienici.

Prima dell'immissione in pubblica fognatura non sono presenti impianti di pretrattamento

La ditta dichiara che non vi sono attività svolte all'esterno, che prevedano il trattamento delle acque meteoriche, come previsto dalla DGR Emilia Romagna 286/2005, pertanto le acque meteoriche che bagnano le superfici scoperte ed impermeabili del caseificio, allontanate da due reti di raccolta dedicate, hanno scarico non oggetto di autorizzazione ai sensi della stessa DGR 286/05.

In dettaglio sono presenti:

- un impianto tecnologico per l'addolcimento dell'acqua, che in base alla dimensione della colonna e dell'acqua trattata, in genere scarica quotidianamente per un volume di circa 180 mc all'anno.
- i servizi igienici, che considerando l'uso del personale produrranno circa 120 mc all'anno di reflui.
- un impianto di lavaggio automatico con Soda, CIP, per l'autocisterna, che viene utilizzato due volte al giorno, dotato di sistema di recupero, che scarica indicativamente 50 mc all'anno.
- un impianto termico da 775 kW per la produzione di vapore, con sistema di recupero e sfiato di sovrappressione e di spurgo condense, che comprensivo del vapore scarica indicativamente circa 750 mc all'anno.
- il lavaggio periodico una volta al giorno dei locali e delle attrezzature, quali doppiapiedi, affioratori, scrematrice e pavimenti, per uno scarico annuo di circa 3.000 mc.

Le quantità annue dei prodotti utilizzati per la pulizia e la sanificazione dei locali ed attrezzature sono le seguenti:

- Divoflow, 500 litri
- Gen Top 400 litri
- Soda 450 kg

In attuazione delle norme igienico sanitarie, la pulizia dei locali e delle attrezzature avviene quotidianamente, utilizzando acqua calda e detergenti, di cui DivoFlow, Gen Top e Soda per un consumo complessivo inferiore ai 4 kg al giorno.

Nei pavimenti del caseificio sono presenti chiusini di scarico, per raccogliere e convogliare l'acqua di lavaggio nella rete delle acque nere, così pure quelle di spurgo provenienti dalla pulizia quotidiana del camion cisterna per il trasporto del latte, delle condense della caldaia e del compressore, della rigenerazione delle resine dell'addolcitore e dei servizi igienici.

Nel punto di raccordo dei vari collettori è presente un pozzetto di ispezione a norma di legge per il prelievo dei campioni, da cui parte la tubazione diretta al depuratore Comunale.

Presso lo stabilimento le acque vengono prelevate direttamente dalla rete pubblica gestita dal Consorzio Acquedotto Rurale di Cortogno Fontana del Bosco, con un unico contatore generale.

Utenza civile Consumo indicativo su 365 gg/anno: 200 mc

Utenza industriale Consumo indicativo su 365 gg/anno: 4.000 mc

La planimetria di riferimento è la tavola n.2 datata gennaio 2020 e allegata alla domanda di autorizzazione.

Prescrizioni

1. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

Parametro	Valore	Unità di misura
Solidi Sospesi Totali	1000	mg/l
BOD	1000	mg/l
COD	1700	mg/l
Fosforo	40	mg/l
Grassi	100	mg/l

2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **4.000 m³**.
3. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 12 m³.
4. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.

6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese della Ditta.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui e altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di siero, latticello, e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia, e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione al gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI Spa) tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1.
13. Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione ed i compiti e le funzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dal monitoraggio acustico allegato, redatto e firmato da tecnico competente in Acustica ambientale, emerge il rispetto sia dei limiti di immissione assoluto sia del limite di immissione differenziale nei periodi di riferimento diurno e notturno. L'attività aziendale risulta pertanto acusticamente compatibile con i limiti di legge assegnati all'area di appartenenza.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.